




03262-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da
Elisabetta Rosi - Presidente - Sent. n. ¹⁶⁸² sez. ^{ACR}
Donatella Galterio
Angelo Matteo Socci ^{UR} - 4/12/2020
Aldo Aceto
Giuseppe Noviello - Relatore - R.G.N. 19289/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica del tribunale di Alessandria nel procedimento a
carico di

(omissis) nato a (omissis) ;
(omissis) nato a (omissis) ;
(omissis) nata a (omissis) ;

avverso la sentenza del 02/03/2020 del tribunale di Alessandria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dr. Kate Tassone, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio
del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 marzo 2020 il tribunale di Alessandria dichiarava non
doversi procedere nei confronti di (omissis) , (omissis)
e (omissis) per essersi estinto per prescrizione il reato loro ascritto, di
cui all'art. 75 del DPR 380/01

1. Avverso la pronuncia suindicata del tribunale propone ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica del tribunale di Alessandria, deducendo un unico motivo di impugnazione.

2. Rappresenta il vizio ex artt. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. avendo il tribunale sancito l'intervenuta prescrizione del reato contestato, di cui all'art. 75 del DPR 380/01, sebbene si tratti di un reato permanente, per il quale la cessazione della condotta antiggiuridica coincide con il momento di dismissione dell'utilizzo dell'immobile interessato dalla contestazione ovvero con il collaudo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, atteso che il reato di cui al capo di imputazione, inerente la fattispecie descritta dall'art. 75 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (utilizzo di un'opera in cemento armato o a struttura metallica prima del rilascio del certificato di collaudo) ha natura di reato permanente a condotta mista, in quanto comprende, da un lato, un aspetto commissivo costituito dall'utilizzazione dell'edificio e, dall'altro, un aspetto omissivo, costituito dalla mancata richiesta di collaudo all'autorità competente, con la conseguenza che il momento di cessazione della condotta antiggiuridica, da cui far decorrere il termine di prescrizione, coincide con il momento di dismissione dell'utilizzo dell'immobile ovvero con il collaudo (cfr. Sez. 3, n. 36095 del 30/06/2016 Rv. 267917 - 01 Ercoli; Sez. 3, n. 1411 del 03/11/2011 (dep. 17/01/2012) Rv. 251880 - 01 Iazzetta). Di ciò il tribunale non ha tenuto conto ritenendo erroneamente che il reato si estingua dal diverso momento della ultimazione delle opere utilizzate.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Alessandria.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Alessandria.

Così deciso il 4/12/2020.

Il Consigliere estensore

Giuseppe Noviello

Il Presidente

Elisabetta Rosi

RE ESPERTO